



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 166 del 17/10/2023

Oggetto: REVOCA O.D. N. 154 DEL 07/10/2023 (STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE)

IL COMANDANTE

PREMESSO che l'ordinamento della Polizia Locale è disciplinato dalla legge quadro n. 65/1986;

CHE l'art. 2 della citata norma stabilisce che:

“Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.”;

CHE l'art. 9 della stessa legge 65/1986 stabilisce che:

*“1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.”*

CHE, come più volte enunciato dalla giurisprudenza amministrativa (Sentenza Consiglio di Stato sezione V n. 4605 del 27 agosto 2012; TAR Piemonte sezione II sentenza n. 590 del 9 marzo 2002) il Corpo di Polizia Locale, una volta eretto a Corpo, costituisce un'entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune, compresa la figura del Segretario Generale, con al vertice un Comandante che ha la responsabilità del Corpo stesso e che ne risponde direttamente al Sindaco o suo Assessore delegato, anche in virtù della specifica caratterizzazione

delle funzioni del personale che vi appartiene, specialmente considerando l'attribuzione al medesimo, in via ordinaria, delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità;

CHE il Comandante, in virtù della sua funzione, gode di una disciplina diversa da quella degli altri dipendenti (Consiglio di Stato 12.03.1996, n. 262 e 28.04.1995, n. 263);

CHE il Comando di Polizia Locale di Taormina ha la sua unica sede sul Corso Umberto I n. 219, all'interno di una zona a Traffico Limitato;

CHE tale struttura, come più volte ribadito, non è certamente idonea per svolgere le funzioni cui oggi è destinata (Comando di Polizia Locale) vista l'assenza di locali idonei oltre che l'assenza di un'area esterna adibita a parcheggio per i veicoli di servizio;

CHE la nuova amministrazione ha impostato la linea politica su un concetto di forte pedonalizzazione del Corso Umberto I, al di fuori degli orari di carico scarico, *invitando* oltremodo lo scrivente comandante a disporre affinché gli agenti in servizio automontato evitino di far sostare le auto d'istituto nei pressi del Comando come da prassi consolidata e come, tuttavia, previsto dalle norme del Codice della strada;

CHE le auto di servizio, che con l'assegnazione di personale con qualifica di ausiliare del traffico, intendesi anche le auto in uso ai messi comunali (oggi ausiliari del traffico), per un totale di 5 veicoli, fino al 7 ottobre 2023 venivano ricoverate presso il parcheggio di Porta Catania;

CHE con il venire meno dell'autorizzazione per gli operatori turnisti della polizia locale ad accedere, a titolo gratuito, all'interno del suddetto parcheggio, tale distanza dal comando di Corso Umberto I, ha iniziato a creare un notevole disservizio per l'approntamento ed il passaggio di consegne quotidiane del servizio pubblico di Polizia Locale;

CHE in data 25/09/2023, durante un incontro con il sig. Sindaco, il sottoscritto, alla presenza del Sig. Segretario Generale, rappresentava per l'ennesima volta le superiori criticità logistico funzionali e proponeva, con accoglimento verbale da parte dello stesso Sindaco, quanto contenuto nella richiesta prot. 31171 del 26/09/2023; soluzione, che avrebbe potuto parzialmente limitare i disservizi in atto, in attesa di una decisione definitiva, in particolar modo nelle more dell'individuazione della nuova struttura da adibire a Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che, nonostante l'assenso verbale del Sig. Sindaco, l'A.S.M. non riscontrava la suddetta nota (ancora oggi non esitata), in data 06/10/2023 alle ore 09.57 il Comandante notiziava, a mezzo messaggistica whatsapp il sig. Sindaco On. Cateno DE LUCA, circa l'intenzione di risolvere i suddetti problemi logistici con l'individuazione di un'area pubblica, posta nelle immediate vicinanze del Comando in intestazione, da destinare alla sosta dei veicoli di servizio come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera d) del Codice della Strada;

VISTA l'assenza di un pronto riscontro e non potendo ulteriormente prolungare lo *status quo* che comportava un quotidiano disservizio nell'attività di polizia locale, in forza dei poteri di cui all'art. 107 del TUEL con riferimento all'art. 7 del CdS, si emanava l'O.D. n. 154 del 07/10/2023;

PRESO ATTO della nota prot. 33487 del 13/10/2023 con la quale il Segretario Generale dell'Ente rappresentava che:

“a seguito di opportuna segnalazione verbale del sindaco e di alcuni componenti dell'Amministrazione Comunale, si rappresenta che l'ordinanza di cui in oggetto (n. 154 del 07/10/2023), quale provvedimento extra ordinem, risulta essere, a parere dello scrivente, abnorme, sprovvista di adeguata ed appropriata motivazione.

Preso atto, fra l'altro, della competenza del sindaco e della Giunta comunale in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992, si invita il Comandante della Polizia Locale a provvedere tempestivamente all'annullamento in autotutela dell'ordinanza dirigenziale indicata in oggetto con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, poiché ritenuta dal sindaco e dallo scrivente oltre che illegittima, inopportuna.”

RITENUTO che in base al citato art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente comunale competente (nel caso del Comune di Taormina trattasi del Comandante del Corpo di Polizia Locale) e non al Sindaco, l'adozione di provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

CHE tale potere è espressione di una prerogativa gestionale, sprovvisto di alcun contenuto politico, capace di incidere sul territorio in ognuna delle direzioni sancite dal Codice della Strada (art. 7 CdS) e che il sig. Segretario Generale, dott. Giuseppe BARTORILLA, non ha alcuna competenza in materia;

CHE sul piano strutturale il potere di ordinanza, di norma, non deve essere preceduto da atti di altri organi, salvo che non ci si trovi di fronte alle ipotesi previste ai commi 1, lettera f) (aree da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma), 8 e 9 (aree pedonali e ZTL) ove è necessaria la delibera della giunta municipale;

CONSIDERATO che ai sensi del già citato art. 9 della L. 65/1986 il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti del Corpo, si ritiene che l'O.D. in parola sia motivata, legittima, opportuna ed espressione di buona amministrazione finalizzata esclusivamente a rendere efficiente le attività d'istituto che palesavano evidenti problemi logistici causa di disservizi ad un servizio pubblico fondamentale come quello di Polizia Locale;

RITENUTO, tuttavia, considerare la nota, prot. 33487 del 13/10/2023, a firma del Segretario Generale dott. Giuseppe BARTORILLA, quale direttiva del sig. Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge quadro n. 65/1986 alla quale il Comandante del Corpo deve attenersi,

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTA la D.S. n. 11 del 28/03/2023.

ORDINA

la revoca dell'O.D. n. 154 del 07/10/2023, in quanto direttiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2 della L. 65/1986, ed il ripristino dei luoghi.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante la prescritta segnaletica stradale che sarà installata a cura dell'Ente.

Notificare la presente Ordinanza a mezzo pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e pec istituzionale a :

Prefettura di Messina

Commissariato di P.S. Taormina (dipps145.5500@pecps.poliziadistato.it);

Compagnia Carabinieri Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it);

Compagnia Guardia di Finanza (me1420000p@pec.gdf.it);

ASM di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);

TEKRA s.rl. (tekra srl@legalmail.it);

Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);

Servizio 118 (siciliaemergenza@cgsl.legalmail.it);

Responsabile Area Lavori Pubblici (lavoripubblici@comune.taormina.me.it).

Presidente Associazione Albergatori

Associazione Taxi

AVVERTE:

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 e 12 bis del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.

Taormina li 17/10/2023

IL COMANDANTE
dott. Daniele LO PRESTI

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale**